



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta

Registro delibere di Giunta N. 129

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITÀ DI CARATTERE CONTINUATIVO - ANNO 2025

L'anno 2025 il giorno 15 del mese di OTTOBRE alle ore 18:00 , presso la Sede Municipale si è riunita la Giunta.

Risultano:

		Presente/Assente
Del Frate Pietro	Sindaco	Presente
Taverna Caterina	Vice Sindaco	Presente
Salvador Daniele	Assessore	Presente
Serato Sara	Assessore	Presente
Cristin Alessio	Assessore	Assente
Xodo Antonella	Assessore	Presente
Pizzin Michela	Assessore	Presente

Assiste il Segretario dott. Cav. Bortolan Simone.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Del Frate Pietro nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

Premesso che ai sensi dell'art. 2 comma 10 del "Regolamento per la disciplina delle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale e delle commissioni comunali nonché delle attività istruttorie degli uffici in videoconferenza da remoto" approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 12.04.2022, la partecipazione del Segretario Dott. Simone Bortolan, dell'assessore Xodo Antonella e dell'assessore Serato Sara avvengono tramite collegamento da remoto

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'art. 118 della Costituzione dispone che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- l'art. 7 della L. 131/2003 (con la quale si adegua l'ordinamento della Repubblica alle modifiche introdotte al titolo V della Costituzione dalla legge n. 3 del 2001, prevedendo le norme necessarie per rendere operative le nuove funzioni delle Regioni e degli enti locali) che testualmente dispone che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.";
- la Carta europea dello sport approvata dal Consiglio d'Europa – Comitato per lo Sviluppo dello Sport in occasione della Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport Rodi, 13 – 15 maggio 1992 nella quale si rappresentano gli obiettivi che i singoli governi devono raggiungere in ambito sportivo mediante tale strumento ed in particolare che "I governi, con lo scopo di promuovere lo sport quale importante fattore per lo sviluppo umano, adotteranno le misure necessarie a realizzare le enunciazioni della presente Carta in accordo con i principi enunciati nel Codice di Etica Sportiva, per: I. Dare ad ogni individuo la possibilità di praticare sport, ed in particolare: a. Garantire a tutti i giovani la possibilità di beneficiare di programmi di educazione fisica per sviluppare le loro attitudini sportive di base; b. Garantire a ciascuno la possibilità di pratica sport e di partecipare ad attività fisiche ricreative in ambiente sicuro e sano; e, in cooperazione con gli organismi sportivi competenti, c. Garantire a chiunque, quando ne manifesti il desiderio e possieda le capacità necessarie, la possibilità di migliorare il suo livello di prestazione e di realizzare il suo potenziale di sviluppo personale e/o raggiungere livelli di eccellenza pubblicamente riconosciuti; II. Proteggere e sviluppare le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, proteggendo lo sport, gli sportivi e le sportive da qualsiasi forma di sfruttamento ai fini politici, commerciali e economici, e da pratiche scorrette ed avvilenti, compreso l'abuso di droga";
- l'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che attribuisce ai Comuni la promozione di attività ricreative e sportive;
- l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. nel quale si stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- lo statuto dell'ente a mente del quale "Art.2 Finalità 1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, favorisce la diffusione della cultura della pace e dei diritti naturali dell'uomo, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. 2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione";
- il vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti ed in particolare
 - a. l'art. 6 che attribuisce alla Giunta comunale la competenza nel fissare i termini entro i quali i soggetti interessati possono presentare domanda in ordine alla concessione di finanziamenti e benefici;

- b. l'art. 10 a mente del quale "1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma ... Attività sportive e ricreative del tempo libero ...";
- c. l'art. 19 a mente del quale "1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani. 2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residente nel Comune di attività sportive amatoriali e dilettantistiche e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero...

RICHIAMATA la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato Cons. Stato, V, 28 gennaio 2021, n. 858 nella quale si afferma che "nel caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000, per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume in ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.).";

CONSIDERATO CHE

- la trasposizione sul piano operativo del principio di sussidiarietà implica per stessa "ammissione normativa" dell'art. 7 co. 1 L. 131/2003 l'investimento di risorse da parte dei soggetti pubblici sostenitori del sistema;
- la concessione di contributi o sovvenzioni presuppone la riconfigurazione delle relazioni in chiave di sussidiarietà secondo modello consolidato, ossia quello tracciato dall'art. 12 della L. 241/1990;

RICORDATA LA GIURISPRUDENZA:

- della Corte Conti Lombardia, Delib. 162/2018 dd. 28.05.2018, nella quale si è evidenziato come, in base a norme e principi della contabilità pubblica, non sia rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dall'ente stesso, il finanziamento anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve la sovvenzione o il contributo;
- della Corte Conti Lombardia, Delib. 146/2016/PAR dd. 17.04.2019, che riporta "...è nel proprio atto dispositivo che la pubblica amministrazione individua i criteri e le modalità con cui attribuire vantaggi economici di qualunque genere. Tale atto costituisce di conseguenza anche la base giuridica per l'individuazione delle attività riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente realizzando in questo modo quelle forme di esercizio mediato delle funzioni amministrative che dovrebbero essere favorite in base al principio di sussidiarietà orizzontale enunciato dall'ultimo comma dell'articolo 118 della costituzione";

RILEVATO PERTANTO, alla luce di quanto premesso, di riconosce la funzione sociale delle attività motorie, sportive e ricreative quale strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione culturale, civile ed educativa, specie dei giovani e delle persone diversamente abili, in aderenza ai principi enunciati nella Carta Europea dello sport approvata dal Consiglio d'Europa;

RILEVATO INFINE che le Associazioni/Società Sportive dilettantistiche e le associazioni/organismi, senza scopo di lucro, che operano in ambito sportivo, rivestono in termini generali un importante ruolo nell'ambito dell'erogazione dei servizi sportivi, rappresentando anche un'utile forma aggregativa e favorendo il percorso di crescita di bambini e ragazzi anche a sostegno delle famiglie, con ciò svolgendo un ruolo di sussidiarietà per attività che il Comune non potrebbe gestire direttamente;

RITENUTO, ALLA LUCE DI QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, che allo scopo di rispondere alle esigenze del territorio è opportuno provvedere per l'erogazione a favore di Associazioni/Società sportive e associazioni/organismi che operano in ambito sportivo senza scopo di lucro contributi annuali per attività di carattere continuativo in ambito sportivo – anno 2025, il cui ammontare complessivo verrà fissato in sede di ultima variazione di bilancio;

DATO ATTO CHE le attività sovvenzionate dall'Amministrazione comunale rappresentano una modalità alternativa e mediata di erogazione del servizio pubblico, svolta nell'interesse della comunità e ritenuta utili per la stessa – in attuazione, quindi, dell'articolo 118 Costituzione – a conferma pertanto del rispetto del divieto di spese di sponsorizzazione decorrente dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell'art. 6, co. 9, del decreto-legge nr. 78/2010;

TENUTO CONTO INFINE che le associazioni sportive sostengono la pratica dello sport avendo dai contributi erogati dall'Amministrazione comunale per i programmi delle attività un forte incentivo a sviluppare politiche di maggior coinvolgimento dei cittadini potendo calmierare i costi di iscrizione alle iniziative ed alle attività promozionali, proprio in funzione dell'equilibrio economico determinato dal sostegno pubblico;

RILEVATA LA NECESSITÀ di approvare apposita modulistica in ordine alla concessione dei contributi di che trattasi, tenuto conto che i trasferimenti di risorse, alla luce della normativa e giurisprudenza sopra citata, possono essere sostenuti da parte della amministrazioni, laddove le stesse rappresentino una modalità alternativa e mediata di erogazione del servizio pubblico, e che le stesse siano svolte nell'interesse della Comunità e ritenuti utili per la stessa, in attuazione quindi dell'art. 118 della Costituzione e fermo restando il rispetto delle forme di trasparenza e di imparzialità presidiate dalla disciplina di cui all'articolo 12 della legge 241/1900 e all'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013;

RICORDATO DA ULTIMO infine, in relazione a quanto sopra:

- l'obbligo di rendicontazione delle spese è stato predisposto tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale espresso da ultimo dalle Sezioni Un. Civ. della Cassazione, con l'ordinanza 7 gennaio 2020, n. 111, nella quale si specifica la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti, delle condotte illecite di coloro che utilizzano l'erogazione di fondi pubblici, per scopi diversi da quelli della loro originaria destinazione (nel caso di specie l'erogazione di fondi pubblici era disposta per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, quale la promozione dello sport giovanile, preparazione olimpica e attività di alto livello) e che in tema di danno erariale sottolineano come sia configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate, attuando l'elusione della destinazione del contributo per attività diverse rispetto alla fonte giuridica di finanziamento;
- da orientamenti consolidati (da ultimo Corte Conti Lombardia, del. 146/2019/PAR) si rileva come “non possano essere sovvenzionate maggiori spese rispetto a quelle documentate: eventuali situazioni di disequilibrio possono essere oggetto di contributo, avuto riguardo alla valutazione che l'amministrazione, sotto la propria responsabilità, effettua in merito ai benefici che derivano alla comunità locale, nel rispetto, in ogni caso, dei vincoli di finanza pubblica e delle previsioni normative inerenti all'erogazione di risorse”;

Vista la documentazione di seguito elencata che serve per dare avvio alla procedura in ordine alla concessione di contributi ordinari alle associazioni sportive per attività di carattere continuativo anno 2025:

ALL. SUB B – SCHEMA AVVISO PUBBLICO

ALL. SUB C – MODULO ISTANZA CONCESSIONE CONTRIBUTO

ALL. SUB C1 – MODULO RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ALL. SUB D – RENDICONTO

ALL. SUB E - DICHIARAZIONE - LEGGE 9 GENNAIO 2019 N. 3 – ADEMPIMENTI

ALL. SUB F – DICHIARAZIONE AX ART. 4, COMMA 6, DEL D.L. N. 95/12

Ritenuto di avviare le procedure a evidenza pubblica finalizzate all'erogazione di contributi di cui sopra mediante l'approvazione della documentazione sopra citata, allegati sub B, sub C, sub C1, sub D, sub E, sub F;

Fatto salvo ogni valutazione in ordine alla discrezionalità politica di erogazione del contributo;

VISTI:

- il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati;
- il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.03.2013;
- il Vigente Statuto comunale;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO l'allegato parere tecnico espresso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal competente Responsabile di Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati dal Segretario comunale secondo le modalità previste dal Regolamento per le sedute in videoconferenza, da remoto, della Giunta,

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare avvio alla procedura in ordine alla concessione di contributi ordinari alle associazioni sportive per attività di carattere continuativo anno 2025;
3. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la documentazione di seguito elencata:
 - a. ALL. SUB B – SCHEMA AVVISO PUBBLICO
 - b. ALL. SUB C – MODULO ISTANZA CONCESSIONE CONTRIBUTO
 - c. ALL. SUB C1 – MODULO RELAZIONE ILLUSTRATIVA
 - d. ALL. SUB D – RENDICONTO
 - e. ALL. SUB E - DICHIARAZIONE - LEGGE 9 GENNAIO 2019 N. 3 – ADEMPIMENTI
 - f. ALL. SUB F – DICHIARAZIONE AX ART. 4, COMMA 6, DEL D.L. N. 95/12
4. di fissare per l'anno in corso il termine perentorio al 14.11.2025 entro il quale i soggetti che svolgono attività per la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di attività sportive finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani in forma continuativa o periodica nel territorio comunale possono presentare al Comune le loro richieste di contributo o sostegno alle attività;
5. di dare atto che la spesa complessiva da erogarsi sottoforma di contributo verrà definitiva in sede di ultima variazione di bilancio;
6. di incaricare il P.O. dell'Area Amministrativa Affari generali dell'adozione di tutti gli atti necessari per l'avvio della conseguente procedura ad evidenza pubblica

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati dal Segretario comunale secondo le modalità previste dal Regolamento per le sedute in videoconferenza, da remoto, della Giunta,

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi della L.R. 21/2003, il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza di provvedere.

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITÀ DI CARATTERE CONTINUATIVO - ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 13/10/2025

IL RESPONSABILE
FRANCESCA CONCINA

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITÀ DI CARATTERE CONTINUATIVO - ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 14/10/2025

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA LARA IETRI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
f.to Del Frate Pietro

Il Segretario
f.to Bortolan Simone

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 20/10/2025 al 03/11/2025 per quindici giorni consecutivi.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 20/10/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mariacristina Pozza

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/10/2025, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.

Li 15/10/2025

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Mariacristina Pozza

Copia conforme all'originale.
Li 20/10/2025

Il Funzionario Incaricato
Mariacristina Pozza

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: POZZA MARIACRISTINA

CODICE FISCALE: PZZMCR69A50G914X

DATA FIRMA: 16/10/2025 10:25:11

IMPRONTA: 67A88D24AA329E28E17660335896CA63C21E5B2F02196A73926AB9284297EFBF
C21E5B2F02196A73926AB9284297EFBF4179196C2129D529C21A52918D263C4C
4179196C2129D529C21A52918D263C4CCFBD0C4BB60EF02D8BFF67C7EF8013D9
CFBD0C4BB60EF02D8BFF67C7EF8013D95FBC55A886FAD57D26956DFC432D697B